

(N. 1015)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 24 MARZO 1955

Autorizzazione della spesa di lire 500.000.000 per lavori di primo intervento per la riparazione delle opere del porto di Genova danneggiate dalla mareggiata del 18-19 febbraio 1955.

ONOREVOLI SENATORI. — La mareggiata del 18 e 19 febbraio 1955 ha causato ingenti danni alle opere ed agli impianti del porto di Genova. Sono in corso accurate indagini per accertarne compiutamente l'entità; essa, comunque, è tale da non consentire al Consorzio autonomo del porto di Genova di sopportare la spesa necessaria alle riparazioni con le sue normali possibilità finanziarie e pertanto occorrerà provvedere con interventi dello Stato.

Intanto, per il primo intervento necessario ad evitare l'estendersi dei danni ed a mettere le opere e gli impianti in condizioni di parziale efficienza occorre siano eseguiti alcuni lavori di carattere urgentissimo, come lo sgombero dei relitti e dei massi che ostacolano il

traffico, la costruzione di uno sbarramento provvisorio per preservare dalle agitazioni i bacini del pontile Canepa, nonché il tamponamento provvisorio delle falle lungo i tratti della diga foranea rimasti efficienti.

Si è predisposto a tale scopo l'unito disegno di legge per l'autorizzazione della spesa di lire 500 milioni, a copertura della quale si prevede una corrispondente riduzione del fondo stanziato per spese imprevedute sul capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio corrente.

La spesa autorizzata sarà erogata mediante accreditamento al Consorzio del porto di Genova sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 500 milioni di lire per l'esecuzione dei lavori di primo intervento e di quelli occorrenti per mettere in condizioni di parziale efficienza le opere e gli impianti del porto di Genova danneggiati dalla mareggiata del 18 e 19 febbraio 1955.

La somma predetta sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1954-55.

Art. 2.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvederà alla progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, secondo le norme stabilite nel testo unico approvato dal regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni. I progetti relativi saranno approvati dall'Ispettore generale del Genio civile,

revisore tecnico delegato dal Ministro dei lavori pubblici presso detto Consorzio.

La somma autorizzata sarà accreditata a favore del Consorzio predetto su di una contabilità speciale da istituire a nome del Consorzio stesso presso la Sezione di tesoreria provinciale di Genova. I prelievi saranno effettuati in base a stati di avanzamento vistati dal predetto revisore tecnico.

Il Consorzio presenterà al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.

Art. 3.

Alla copertura della spesa autorizzata con l'articolo 1 sarà provveduto con riduzione dello stanziamento del capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con suo decreto, negli stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero dei lavori pubblici, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.